

ALLEGATO 1

Toscochimica S.p.A.	ALLEGATO 1 MANUALE DI GESTIONE DELLA SICUREZZA	Revisione: 08 Data: 23/05/2023 Pag.: 1/13
--------------------------------	---	--

POLITICA DI SICUREZZA PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI

La Società Toscochimica S.p.A. si prefigge lo scopo di conciliare i fini societari contemplati nel suo statuto con le esigenze di salvaguardia delle persone e, più in generale dell'ambiente, in modo efficace ed equilibrato.

A tal fine considera essenziale lo sviluppo della prevenzione a tutti i livelli ed in particolare la prevenzione degli incidenti rilevanti.

L'Azienda ha adottato una politica di miglioramento continuo attraverso la definizione ed il mantenimento di obiettivi e traguardi in materia di qualità, ambiente e sicurezza; il raggiungimento di tali obiettivi e traguardi è operato attraverso la definizione di specifici processi di miglioramento, analizzati in sede di Riesame da parte della Direzione.

La Direzione si impegna a promuovere il coinvolgimento di tutto il personale nella gestione responsabile degli impianti in attuazione di un Sistema di Gestione, conforme alle normative vigenti.

L'obiettivo che la Direzione si prefigge è la buona gestione delle attività svolte per assicurare adeguati livelli di sicurezza.

Tale gestione si raggiunge con un'attività sistematica e ricorrente di analisi dei rischi, pianificazione degli interventi e revisione delle prestazioni.

La struttura generale del Sistema di Gestione si ispira alle linee guida riportate nell'Allegato B al D. Lgs 105/2015, in attuazione dell'art. 14 del Decreto stesso, completa dei requisiti di sicurezza adeguati alle caratteristiche delle sostanze presenti.

In allegato alla politica di sicurezza si riportano le norme di riferimento, in particolare:

- Allegato 3 del D. Lgs. 105/2015 – Informazioni di cui all'articolo 14, comma 5 e all'articolo 15, comma 2, relative al sistema di gestione della sicurezza e all'organizzazione dello stabilimento ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti;
- Allegato B al D. Lgs 105/2015 – Linee guida per l'attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti.

Il Sistema di Gestione comprende struttura organizzativa, responsabilità, prassi, procedure e risorse atti ad assicurare adeguati livelli di sicurezza industriale, secondo il seguente Programma di Attuazione:

1. Condivisione delle responsabilità dell'organizzazione

- 1.1. rispettare nella sostanza e nei principi tutte le leggi e i regolamenti relativi alla prevenzione degli incidenti rilevanti applicabili, nonché gli eventuali impegni liberamente assunti in campo ambientale;
- 1.2. assicurare la responsabilizzazione del personale a tutti i livelli nel perseguire gli obiettivi generali di prevenzione degli incidenti rilevanti e nell'attuazione del Sistema di Gestione;
- 1.3. destinare le risorse necessarie per perseguire il miglioramento continuo delle condizioni di sicurezza, attraverso il ricorso alle più adeguate tecnologie produttive ed organizzative disponibili in rapporto ai rischi identificati;
- 1.4. promuovere la sensibilizzazione e il coinvolgimento del personale per diffondere una cultura operativa basata sul comportamento responsabile in materia di sicurezza da parte dei lavoratori, nonché dei fornitori e delle imprese esterne che lavorano nel sito;
- 1.5. informare, formare e addestrare il personale per aumentare la loro conoscenza e consapevolezza dei rischi al fine di evitare errori che possono essere cause iniziatrici di incidenti ed adottare azioni e comportamenti idonei per minimizzarne gli effetti;
- 1.6. assicurare che il personale sia adeguatamente addestrato per far fronte a condizioni di pericolo.

2. Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti

- 2.1. valutare gli effetti sulla sicurezza di processi, tecnologie, attività e servizi, al fine di evidenziarne i pericoli, assicurarne il controllo e minimizzarne gli effetti;
- 2.2. realizzare impianti e processi che consentano di eliminare o ridurre i pericoli rilevanti, operando scelte consapevoli e documentate, attraverso un processo decisionale di analisi dei rischi.

3. Controllo operativo

- 3.1. coinvolgere e motivare tutto il personale per l'ispezione e il controllo degli impianti, nell'ambito delle proprie responsabilità e delle mutue interazioni;
- 3.2. redigere e aggiornare procedure ed istruzioni di lavoro per la corretta esecuzione delle attività;
- 3.3. attuare ed estendere programmi di manutenzione e verifica periodica degli impianti e di sorveglianza nella corretta applicazione delle procedure ed istruzioni di lavoro;
- 3.4. mettere in atto appropriate e rigorose metodologie di verifica e controllo delle componenti critiche per la sicurezza ed analizzarne e registrarne i guasti ai fini di identificare i punti deboli ed i miglioramenti possibili.

Toscochimica S.p.A.	ALLEGATO 1 MANUALE DI GESTIONE DELLA SICUREZZA	Revisione: 08 Data: 23/05/2023 Pag.: 3/13
--------------------------------	---	--

4. Gestione delle modifiche

- 4.1. sviluppare criteri e procedure idonee per la individuazione del livello di criticità delle modifiche e per la analisi delle corrispondenti implicazioni sulla sicurezza;
- 4.2. responsabilizzare tutto il personale a non effettuare modifiche di impianti o apparecchi o nei cicli e modalità di lavoro, se non prima autorizzate e documentate adeguatamente;
- 4.3. responsabilizzare il personale tecnico preposto ad un costante aggiornamento, controllo e rintracciabilità della documentazione inerente lo stato dell'impianto e la sua conduzione in sicurezza.

5. Pianificazione di emergenza

- 5.1. rendere effettiva la applicazione del Piano di Emergenza Interno attraverso la formazione, l'addestramento e mediante simulazioni ed esercitazioni degli scenari incidentali identificati;
- 5.2. perseguire la collaborazione con le Autorità locali ed il coordinamento con le istituzioni preposte, valutando le istanze e le esigenze della collettività sui temi della prevenzione e controllo degli incidenti.

6. Controlli delle prestazioni

- 6.1. definire parametri misurabili nell'ambito del Sistema di Gestione e perseguire azioni coerenti per il raggiungimento di obiettivi di miglioramento delle prestazioni i rischi di incidenti rilevanti;
- 6.2. definire e analizzare gli incidenti, i quasi – incidenti e le anomalie come strumento per accrescere la conoscenza, correggere eventuali carenze nel sistema di sicurezza e perseguire il miglioramento continuo;

7. Controlli e verifiche

- 7.1. programmare e pianificare audit e verifiche ispettive del Sistema di Gestione, valutarne i risultati e diffonderne i risultati fra i soggetti interessati;
- 7.2. evidenziare sulla base delle osservazioni e registrazioni di opportuni indicatori del sistema i punti di forza e i punti di debolezza della gestione della sicurezza;
- 7.3. promuovere controlli e verifiche della messa in atto delle azioni correttive individuate.

L'implementazione dettagliata dei punti sopraccitati è riportata nel Manuale di Gestione della Sicurezza.

Toscochimica S.p.A.	ALLEGATO 1 MANUALE DI GESTIONE DELLA SICUREZZA	Revisione: 08 Data: 23/05/2023 Pag.: 5/13
--------------------------------	---	--

- ogni altro comportamento utile ai fini di prevenire gli incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze per l'uomo e l'ambiente. Le attività di formazione ed addestramento devono essere effettuate da personale qualificato e deve esserne monitorata periodicamente l'efficacia e la necessità di aggiornamento.

La presente politica viene valutata ed eventualmente revisionata almeno ogni due anni. Viene inoltre diffusa a tutto il personale ed è disponibile al pubblico.

Prato, 23 Maggio 2023

Il Gestore
(Presidente del Consiglio d'Amministrazione)
Della Gatta Massimo

Per consultazione e presa visione
Rappresentante dei Lavoratori della Sicurezza

Della Gatta Leandro Maria



<p>Toscochimica S.p.A.</p>	<p align="center">ALLEGATO 1 MANUALE DI GESTIONE DELLA SICUREZZA</p>	<p>Revisione: 08 Data: 23/05/2023 Pag.: 4/13</p>
--	--	---

In particolare, la Direzione si impegna a:

- azzerare il numero di infortuni;
- garantire la comprensione e l'attuazione degli aggiornamenti normativi;
- attuare tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali per garantire il minor rischio possibile di incidente;
- controllare la rispondenza delle forniture di beni e servizi approvvigionati ai requisiti di sicurezza;
- collaborare con gli Enti di controllo al fine di instaurare un rapporto costruttivo basato sul dialogo e sul confronto sia in fase di valutazione del rischio che in fase di gestione delle emergenze;
- destinare le risorse necessarie per perseguire il miglioramento continuo delle condizioni di sicurezza, attraverso il ricorso alle più adeguate tecnologie produttive ed organizzative disponibili in rapporto ai rischi identificati;
- perseguire il raggiungimento, nei tempi definiti, degli obiettivi individuati nei programmi di miglioramento;
- assicurare che tutto il personale operante all'interno dello stabilimento sia in possesso di adeguata capacità operativa e della necessaria cognizione sulla implicazione della propria attività sulla sicurezza e sulla prevenzione degli incidenti rilevanti;
- valutare sistematicamente l'efficacia della formazione/informazione impartita al personale interno ed esterno;
- assicurare la selezione di adeguati programmi di formazione, esercitazione ed addestramento con particolare enfasi sulle attività a rischio di incidente rilevante individuate nel Rapporto di Sicurezza di Stabilimento. Tali programmi devono essere attuati relativamente a:
 - contenuti delle analisi e valutazione di sicurezza, effettuate dal gestore nel proprio SGS ed incluse nel Rapporto di Sicurezza;
 - contenuti generali del Piano di Emergenza Interna e dettagli su quanto di pertinenza per il singolo lavoratore;
 - uso delle attrezzature di sicurezza e dei dispositivi di protezione individuale e collettiva;
 - procedure operative di manutenzione degli impianti in condizioni normali, anomale e di emergenza, con particolare approfondimento nelle attività identificate a rischio incidente rilevante nel Rapporto di Sicurezza;
 - benefici che conseguono attraverso la rigorosa applicazione delle misure e delle procedure di sicurezza e prevenzione;
 - specifici ruoli e responsabilità di ognuno nel garantire l'aderenza alle normative di sicurezza e alla politica;
 - possibili conseguenze derivanti da inosservanze e deviazioni dalle procedure di sicurezza;

Toscochimica S.p.A.	ALLEGATO 1 MANUALE DI GESTIONE DELLA SICUREZZA	Revisione: 08 Data: 23/05/2023 Pag.: 6/13
--------------------------------------	---	--

NORME DI RIFERIMENTO ADOTTATE

Informazioni di cui all'articolo 14, comma 5 e all'articolo 15, comma 2, relative al sistema di gestione della sicurezza e all'organizzazione dello stabilimento ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti

Ai fini dell'attuazione del sistema di gestione della sicurezza elaborato dal gestore si tiene conto dei seguenti elementi:

- a) il sistema di gestione della sicurezza è proporzionato ai pericoli, alle attività industriali e alla complessità dell'organizzazione nello stabilimento ed è basato sulla valutazione dei rischi. Esso dovrebbe integrare la parte del sistema di gestione generale che comprende struttura organizzativa, responsabilità, prassi, procedure, procedimenti e risorse per la determinazione e l'attuazione della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (PPIR)
- b) i seguenti aspetti sono trattati nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza:
- i. organizzazione e personale: ruoli e responsabilità del personale addetto alla gestione dei pericoli di incidente rilevante a ogni livello dell'organizzazione, unitamente alle misure adottate per sensibilizzare sulla necessità di un continuo miglioramento. Identificazione delle necessità in materia di formazione del personale e relativa attuazione; coinvolgimento dei dipendenti e del personale di imprese subappaltatrici che lavorano nello stabilimento che sono rilevanti sotto il profilo della sicurezza;
 - ii. identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti: adozione e applicazione di procedure per l'identificazione sistematica dei pericoli rilevanti derivanti dall'attività normale o anomala comprese, se del caso, le attività subappaltate e valutazione della relativa probabilità e gravità;
 - iii. controllo operativo: adozione e applicazione di procedure e istruzioni per il funzionamento in condizioni di sicurezza, inclusa la manutenzione dell'impianto, dei processi e delle apparecchiature e per la gestione degli allarmi e le fermate temporanee; tenendo conto delle informazioni disponibili sulle migliori pratiche in materia di monitoraggio e controllo al fine di ridurre il rischio di malfunzionamento del sistema; monitoraggio e controllo dei rischi legati all'invecchiamento delle attrezzature installate nello stabilimento e alla corrosione; inventario delle attrezzature dello stabilimento, strategia e metodologia per il monitoraggio e il controllo delle condizioni delle attrezzature; adeguate azioni di follow-up e contromisure necessarie;
 - iv. gestione delle modifiche: adozione e applicazione di procedure per la programmazione di modifiche da apportare agli impianti, ai processi o ai depositi esistenti o per la progettazione di nuovi impianti, processi o depositi;
 - v. pianificazione di emergenza: adozione e applicazione di procedure per identificare le emergenze prevedibili tramite un'analisi sistematica e per elaborare, sperimentare e riesaminare i piani di emergenza per poter far fronte a tali emergenze, e impartire una formazione ad hoc al personale interessato. Tale formazione riguarda tutto il personale che lavora nello stabilimento, compreso il personale interessato di imprese subappaltatrici;

<p>Toscochimica S.p.A.</p>	<p style="text-align: center;">ALLEGATO 1</p> <p style="text-align: center;">MANUALE DI GESTIONE DELLA SICUREZZA</p>	<p>Revisione: 08 Data: 23/05/2023 Pag.: 7/13</p>
--	--	---

- vi. controllo delle prestazioni: adozione e applicazione di procedure per la valutazione costante dell'osservanza degli obiettivi fissati nella PPIR e nel sistema di gestione della sicurezza adottati dal gestore nonché di meccanismi per la sorveglianza e l'adozione di azioni correttive in caso di inosservanza. Le procedure comprendono il sistema di notifica del gestore in caso di incidenti rilevanti o di «quasi incidenti»¹, soprattutto se dovuti a carenze delle misure di protezione, la loro analisi e le azioni conseguenti intraprese sulla base dell'esperienza acquisita. Le procedure possono anche includere indicatori di prestazione, come indicatori di prestazione in materia di sicurezza e altri indicatori pertinenti;
- vii. controllo e revisione: adozione e applicazione di procedure relative alla valutazione periodica e sistematica della PPIR e all'efficacia e all'adeguatezza del sistema di gestione della sicurezza; revisione documentata, e relativo aggiornamento, dell'efficacia della politica in questione e del sistema di gestione della sicurezza da parte della direzione, compresa la presa in considerazione e l'eventuale integrazione delle modifiche indicate dall'audit e dalla revisione

Allegato B al D. Lgs 105/2015 Linee guida per l'attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti

Il presente allegato fornisce le indicazioni al gestore per lo sviluppo dei parametri essenziali di un sistema di gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti (SGS-PIR) in accordo con quanto definito all'art. 14 comma 5 e nell'allegato 3 del presente decreto.

1. Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti

1.1. Documento sulla politica di prevenzione

1.1.1. Il gestore deve redigere il documento sulla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, di seguito indicato come "Documento", indicando gli obiettivi che intende perseguire nel campo della prevenzione e del controllo degli incidenti rilevanti, per la salvaguardia della salute umana, dell'ambiente e dei beni, e che costituiscono, nel loro insieme, la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (PPIR) del gestore in materia.

1.1.2. Il gestore deve indicare nel Documento i principi generali su cui intende basare la politica di cui al punto 1.1.1., indicando, tra l'altro, eventuali adesioni volontarie a normative tecniche, regolamenti, accordi e iniziative, non richiesti da norme cogenti.

1.1.3. Il gestore deve riportare nel Documento il proprio impegno a realizzare, adottare, nonché a mantenere e ricercare il miglioramento continuo del proprio sistema di gestione della sicurezza, in attuazione a quanto richiesto dall'art. 14 comma 5 del presente decreto e in attuazione della politica definita ai punti 1.1.1 e 1.1.2

1.1.4. Il gestore deve riportare nel Documento l'articolazione del sistema di gestione della sicurezza che intende adottare, con l'indicazione dei principi e dei criteri a cui intende riferirsi nella sua attuazione ed allegare il programma di attuazione, nel caso di prima applicazione del presente decreto, ovvero di miglioramento dello stesso nel caso dei riesami periodici successivi, ed i relativi tempi. Nella suddetta

¹ Per la definizione di "quasi incidente" si può fare riferimento alla norma UNI 10617 e ad altra normativa tecnica di settore emanata da Enti di normazione nazionali, europei o internazionali

<p style="text-align: center;">Toscochimica S.p.A.</p>	<p style="text-align: center;">ALLEGATO 1 MANUALE DI GESTIONE DELLA SICUREZZA</p>	<p>Revisione: 08 Data: 23/05/2023 Pag.: 8/13</p>
--	---	---

articolazione deve essere altresì indicata l'elencazione dettagliata e la relativa descrizione delle singole voci che costituiscono il sistema di gestione della sicurezza e, qualora il gestore faccia riferimento a norme o guide tecniche nazionali o internazionali, queste devono essere allegate integralmente o per le parti effettivamente prese in considerazione, ovvero essere disponibili presso lo stabilimento.

2. Requisiti generali e struttura del sistema di gestione della sicurezza

2.1. Requisiti generali

2.1.1. Il sistema di gestione della sicurezza deve essere attuato dai gestori al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi generali e dei principi di intervento definiti nella politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, come definita nel Documento di cui al punto 1.1, e in particolare:

- a. definire e documentare la politica, gli obiettivi e gli impegni da essa stabiliti per la sicurezza;
- b. assicurare che tale politica venga compresa, attuata e sostenuta a tutti i livelli aziendali;
- c. verificare il conseguimento degli obiettivi e fissare le relative azioni correttive.

2.1.2. Il gestore nella predisposizione, nell'attuazione e nelle modifiche del sistema di gestione della sicurezza, informa e consulta, ai sensi dell'art. 14 comma 5, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nell'ambito della definizione e del riesame del documento di politica di cui al punto 1.1.

2.2. Struttura

2.2.1. Il sistema di gestione della sicurezza deve essere proporzionato ai pericoli, alle attività industriali e alla complessità dell'organizzazione nello stabilimento ed è basato sulla valutazione dei rischi e deve integrare la parte del sistema di gestione generale che comprende struttura organizzativa, responsabilità, prassi, procedure e risorse. In riferimento ad altre parti del sistema di gestione generale, anche attinenti obiettivi diversi, tra cui la qualità, la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, la protezione ambientale, il sistema di gestione della sicurezza può richiamare gli elementi in comune, ma deve contenere esplicitamente tutti gli elementi relativi agli aspetti che riguardano specificamente la determinazione e l'attuazione della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti.

2.2.2. Il sistema di gestione della sicurezza deve essere strutturato in modo da definire, per le varie fasi di vita dell'impianto e con riferimento agli elementi definiti al punto 3, come minimo, quanto segue:

- a. politica e conduzione aziendale per la sicurezza;
- b. organizzazione tecnica, amministrativa e delle risorse umane;
- c. pianificazione delle attività interessate, ivi comprese l'assegnazione delle risorse e la documentazione
- d. misura delle prestazioni conseguite in materia di sicurezza a fronte di criteri specificati;
- e. verifica e riesame delle prestazioni, ivi incluse le verifiche ispettive (safety audit).

2.2.3. La struttura generale del sistema di gestione della sicurezza, così come definito al punto 2.2.2, deve rispondere allo stato dell'arte in materia. In particolare, i requisiti stabiliti dalla norma UNI 10617, ovvero, per gli aspetti attinenti alla prevenzione degli incidenti rilevanti, dalle norme della serie OHSAS 18000 o ISO 9000 o da quelle della serie ISO 14000 o dalla versione più aggiornata del regolamento comunitario EMAS (attualmente 1221/2009 o EMAS III) si intendono corrispondere al detto stato dell'arte.

3. Contenuti tecnici del sistema di gestione della sicurezza

3.1. Elementi fondamentali

Toscochimica S.p.A.	ALLEGATO 1 MANUALE DI GESTIONE DELLA SICUREZZA	Revisione: 08 Data: 23/05/2023 Pag.: 9/13
--------------------------------	---	--

Il sistema di gestione della sicurezza, strutturato così come richiesto nei precedenti punti 2.1 e 2.2, deve farsi carico delle seguenti gestioni, secondo quanto specificato nei punti da 3.2 a 3.8:

- a) organizzazione e personale;
- b) identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti;
- c) controllo operativo;
- d) modifiche e progettazione;
- e) pianificazione di emergenza;
- f) controllo delle prestazioni;
- g) controllo e revisione.

3.2. Organizzazione e personale

3.2.1. Il sistema di gestione della sicurezza, anche attraverso l'allocazione delle risorse necessarie, deve farsi carico della gestione, dell'organizzazione e del personale, al fine di garantire un livello di sicurezza compatibile con la realtà in cui opera lo stabilimento, così come, in particolare, definito nel Documento e richiesto sia dalle norme legislative e dalle regole tecniche, sia dalle valutazioni e determinazioni espresse dagli organi di controllo. Esso deve, inoltre, stabilire gli standard e le norme tecniche a livello aziendale aggiuntivi, necessari a consentire la completa razionalizzazione in materia di prevenzione e di controllo delle prestazioni.

3.2.2. Il sistema di gestione della sicurezza deve riflettere l'impegno globale all'interno dell'azienda, dall'alta direzione fino agli operatori, e la cultura di sicurezza dell'organizzazione, così come definiti nel Documento, e come appare dall'allocazione di risorse e dall'assegnazione di responsabilità.

3.2.3. Il sistema di gestione della sicurezza deve individuare le posizioni chiave ad ogni livello dell'organizzazione, definendo univocamente ed esplicitamente ruoli, compiti, responsabilità, autorità e disponibilità di risorse. Esso deve, inoltre, definire le interfacce tra le posizioni chiave, tra queste e l'alta direzione e tutto il personale coinvolto in attività rilevanti ai fini della sicurezza, anche attraverso i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

3.2.4. Il sistema di gestione della sicurezza, deve stabilire le misure necessarie per garantire a qualsiasi livello un adeguato grado di competenza e consapevolezza nella gestione dei pericoli di incidenti rilevanti. Pertanto, anche in riferimento alle disposizioni contenute nell'appendice 1 del presente allegato, deve definire i requisiti minimi di formazione, informazione e addestramento per tutto il personale coinvolto in attività rilevanti ai fini della sicurezza, proprio o di terzi, fisso od occasionale, e garantire la disponibilità e l'impiego del relativo equipaggiamento di protezione. Esso deve, inoltre, definire le attività necessarie al raggiungimento e al mantenimento di tali requisiti, anche in termini di qualificazione professionale e di capacità operative; queste devono essere assicurate anche mediante l'idoneità dell'interfaccia tra operatore e impianto.

3.3. Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti

3.3.1. Il sistema di gestione della sicurezza deve prevedere le procedure per l'identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi di incidente rilevante derivanti dall'attività normale o anomala comprese, se del caso, le attività subappaltate e l'adozione delle misure per la riduzione del rischio, assicurando la loro corretta applicazione e il mantenimento nel tempo della loro efficacia.

Toscochimica S.p.A.	ALLEGATO 1 MANUALE DI GESTIONE DELLA SICUREZZA	Revisione: 08 Data: 23/05/2023 Pag.: 10/13
--------------------------------------	---	---

3.3.2. Le attività di identificazione e valutazione, di cui al punto 3.3.1, devono essere condotte sia in termini di probabilità sia di gravità e documentate nell'ambito di un'analisi di sicurezza espletata secondo lo stato dell'arte, sia per le condizioni normali di esercizio sia per le condizioni anomale e per ogni fase di vita dell'impianto. Per gli stabilimenti soggetti agli obblighi dell'art. 15 del presente decreto, esse devono essere condotte secondo quanto stabilito negli allegati 2 e C. In ogni caso, le attività devono rendere disponibili le informazioni necessarie per la pianificazione dell'emergenza esterna di cui all'art. 21 e per la verifica del rispetto dei requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale, di cui all'art. 22 del presente decreto. L'espletamento di tali attività deve permettere la valutazione dell'idoneità delle misure di sicurezza adottate, individuare le possibili aree di miglioramento, fornire i termini di sorgente per la pianificazione di emergenza interna ed esterna e costituire la base per le attività di informazione, formazione e addestramento.

3.3.3. Il sistema di gestione della sicurezza deve fissare i criteri e requisiti di sicurezza, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi generali, così come definiti nel Documento, e degli obiettivi specifici, a fronte dei singoli rischi individuati. Le misure per la riduzione del rischio, di cui al punto 3.3.1, devono essere individuate, realizzate e adottate ai fini del raggiungimento e mantenimento di tali obiettivi.

3.3.4. Le attività, di cui al punto 3.3.1, devono essere aggiornate periodicamente, in occasione di modifiche ai sensi dell'art. 18 del presente decreto e qualora intervengano nuove conoscenze tecniche in materia di sicurezza, interne o esterne all'organizzazione, anche derivanti dall'esperienza operativa o dall'analisi di incidenti, quasi incidenti e anomalie di funzionamento o dal rilevamento di altri indicatori di invecchiamento di apparecchiature e impianti.

3.4. Controllo operativo

3.4.4. Il sistema di gestione della sicurezza deve prevedere la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento di specifiche procedure e istruzioni per il controllo operativo del processo e di tutte le attività dello stabilimento rilevanti ai fini della sicurezza. Le procedure e istruzioni devono riguardare almeno la gestione della documentazione, le procedure operative, le procedure di manutenzione e di ispezione, l'approvvigionamento e le verifiche di preavviamento.

3.4.2. La gestione della documentazione deve permettere la diffusione, l'aggiornamento e la conservazione di quanto necessario ad assicurare un'appropriata conoscenza del processo, degli impianti e degli aspetti operativi e gestionali, con particolare riguardo all'esercizio e manutenzione, alla gestione delle modifiche di impianto e all'esperienza operativa maturata. Essa deve rispondere, inoltre, alle richieste normative di registrazione e conservazione di determinati documenti di progetto e di esercizio ed essere idonea al controllo delle prestazioni e al riesame della politica e del sistema di gestione.

3.4.3. Le procedure operative devono riguardare la conduzione e il controllo del funzionamento degli impianti in condizioni normali di esercizio, in condizioni anomale e di emergenza, tenendo in debito conto i fattori umani, al fine di assicurare la funzionalità delle interfacce fra operatori, processo e impianti. Per mantenere la conformità con le reali prestazioni degli impianti, esse devono essere aggiornate in tutte le fasi di vita dell'impianto, dal preavviamento allo smantellamento finale.

3.4.4. I criteri e le procedure di manutenzione, ispezione e verifica devono essere predisposti in modo da garantire l'affidabilità e disponibilità prevista per ogni parte dell'impianto, rilevante ai fini della sicurezza, in congruenza con quanto assunto a base delle valutazioni di cui al punto 3.3. Devono, inoltre, essere previsti piani di monitoraggio e controllo dei rischi legati all'invecchiamento (corrosione, erosione, fatica, scorrimento

Toscochimica S.p.A.	ALLEGATO 1 MANUALE DI GESTIONE DELLA SICUREZZA	Revisione: 08 Data: 23/05/2023 Pag.: 11/13
--------------------------------	---	---

viscoso) di apparecchiature e impianti che possono portare alla perdita di contenimento di sostanze pericolose, comprese le necessarie misure correttive e preventive. Le attività devono essere opportunamente autorizzate e documentate, anche attraverso specifici sistemi di permessi di lavoro e accesso.

3.4.5. L'approvvigionamento di apparecchiature, materiali e servizi, rilevanti ai fini della sicurezza, deve essere effettuato mediante criteri, procedure e verifiche che garantiscano la rispondenza ai requisiti di sicurezza minimi di legge e in congruenza con quanto assunto a base delle valutazioni di cui al punto 3.3, anche attraverso l'esecuzione di verifiche di preavviamento.

3.5. Gestione delle modifiche e della progettazione

3.5.1. Il sistema di gestione della sicurezza deve prevedere l'adozione e l'applicazione di procedure per garantire una corretta gestione delle modifiche degli impianti esistenti e della progettazione degli impianti o parti di impianto nuovi. Qualunque variazione, permanente o temporanea, agli impianti e relativi sistemi o componenti, ai parametri di processo, all'organizzazione o alle procedure deve essere esaminata al fine di stabilirne l'eventuale influenza sulla sicurezza del processo e, in caso affermativo, gestita come modifica. Un limite temporale massimo deve essere fissato per le modifiche temporanee.

3.5.2. Le modifiche devono essere pianificate e valutate ai fini della sicurezza, assicurando il mantenimento dei criteri e requisiti di sicurezza fissati e il rispetto di quanto previsto in materia dalla normativa vigente e, in particolare, dall'art. 18 del presente del decreto. Le attività di riesame della sicurezza devono essere pianificate e correlate allo sviluppo del progetto della modifica o dell'impianto nuovo in tutte le sue fasi realizzative, dalla progettazione concettuale, alla messa in marcia e collaudo finale.

3.5.3. Le modifiche devono essere soggette a meccanismi di approvazione, subordinati all'esito di procedure di controllo degli interventi realizzati, e documentate, anche in riferimento al riesame della progettazione e delle valutazioni di sicurezza, all'aggiornamento della documentazione e al riesame dei fabbisogni formativi e di addestramento del personale coinvolto a qualunque titolo dalla modifica apportata.

3.6. Pianificazione di emergenza

3.6.1. Il sistema di gestione della sicurezza, in relazione alla possibilità di accadimento di un incidente rilevante, deve assicurare la gestione dell'emergenza interna, in termini di:

- a) contenimento e controllo dell'incidente al fine di rendere minimi gli effetti e limitazione dei danni alla salute umana, all'ambiente e ai beni;
- b) messa in opera delle misure necessarie per la protezione degli addetti e dell'ambiente e dagli effetti dell'incidente rilevante;
- c) comunicazione delle necessarie informazioni alla popolazione, ai servizi di emergenza ed alle autorità locali competenti;
- d) provvedimenti che consentano l'agibilità del sito e dell'ambiente ai fini degli interventi dopo l'incidente rilevante e del successivo ripristino.

3.6.2. Le misure di protezione e di intervento per controllare e contenere le conseguenze di un incidente devono essere individuate sulla base delle informazioni e dei risultati delle analisi dei termini di sorgente e degli scenari incidentali, così come previste nelle attività di valutazione dei rischi, di cui al punto 3.3. A tal fine, devono essere valutate le conseguenze dei possibili incidenti rilevanti, sia sugli impianti, sia sul

<p>Toscochimica S.p.A.</p>	<p>ALLEGATO 1 MANUALE DI GESTIONE DELLA SICUREZZA</p>	<p>Revisione: 08 Data: 23/05/2023 Pag.: 12/13</p>
--	---	--

personale, sulla popolazione e sull'ambiente, per individuare gli elementi che consentano l'elaborazione del piano di emergenza, sia interna, sia esterna.

3.6.3. L'insieme degli elementi attinenti alle misure di protezione e di intervento a seguito di possibili situazioni di emergenza e di incidenti rilevanti deve essere specificamente pianificato (Piano di emergenza interna), in modo da integrarsi, in particolare, con le parti relative alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e alla protezione dell'ambiente. Per gli stabilimenti di soglia superiore, il Piano di emergenza interna è predisposto, sperimentato e revisionato secondo le disposizioni dell'art. 20 del presente decreto.

3.6.4. Le procedure operative di emergenza, contenute nel Piano di emergenza interna, devono comprendere le descrizioni dettagliate delle misure e dei dispositivi per la limitazione delle conseguenze di un incidente rilevante, la dotazione dell'equipaggiamento di protezione individuale, nonché delle apparecchiature di sicurezza, delle risorse disponibili e dei sistemi di allarme. Esse devono, inoltre, individuare il personale preposto all'attuazione delle misure stesse, evidenziandone i diversi ruoli e responsabilità in merito al trattamento dell'emergenza nelle sue varie fasi di allerta, allarme, intervento, evacuazione, ripristino, relazioni esterne e supporto all'attuazione delle misure adottate all'esterno.

3.6.5. Il Piano di emergenza interna, oltre alle attività di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori e del personale presente in stabilimento, svolte nelle modalità previste dall'appendice 1 del presente allegato, deve prevedere riesami ed esercitazioni, generali o specifici, periodici o a fronte di modifiche intercorse.

3.7. Controllo delle prestazioni

3.7.1. Il sistema di gestione della sicurezza deve assicurare la verifica del conseguimento degli obiettivi generali indicati nel Documento e di quelli specifici, a base delle valutazioni di sicurezza, di cui al punto 3.3, e la valutazione costante delle prestazioni, con riferimento ai criteri e requisiti di sicurezza fissati. Il riscontro di eventuali deviazioni deve portare all'individuazione e all'adozione delle necessarie azioni correttive, la cui applicazione ed efficacia devono essere, a loro volta, oggetto di verifica e riesame.

3.7.2. Il controllo delle prestazioni deve essere effettuato, in termini continuativi, mediante riscontri sull'esercizio corrente degli impianti e basato, mediante apposite procedure, almeno su:

- a. valutazione degli incidenti, quasi incidenti e anomalie di funzionamento occorse nello stabilimento o in impianti simili e delle eventuali conseguenti azioni correttive;
- b. esiti di prove e ispezioni dei componenti o sistemi d'impianto critici ai fini della sicurezza;
- c. valutazione di eventuali indicatori e del loro andamento, anche a fronte dei traguardi fissati;
- d. valutazione dell'esperienza operativa acquisita, propria o in situazioni simili;
- e. verifica del mantenimento della funzionalità dell'organizzazione e dei requisiti di qualificazione professionale e capacità operativa degli addetti.

3.8. Controllo e revisione

3.8.1. Il sistema di gestione della sicurezza deve prevedere l'adozione e l'applicazione di procedure relative alla valutazione periodica e sistematica della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e dell'efficacia e adeguatezza del sistema di gestione della sicurezza, in relazione agli obiettivi prefissati nel Documento, alle disposizioni di legge, a riferimenti e prassi accettate.

Toscochimica S.p.A.	ALLEGATO 1 MANUALE DI GESTIONE DELLA SICUREZZA	Revisione: 08 Data: 23/05/2023 Pag.: 13/13
--------------------------------	---	---

3.8.2. La valutazione periodica, documentata e sistematica, di cui al punto 3.8.1, deve essere effettuata dal gestore, anche mediante verifiche ispettive (safety audit), con verificatori interni e/o esterni, ai fini di accertare:

- a. l'idoneità del sistema di gestione della sicurezza e della sua applicazione, in termini di struttura e di contenuti;
- b. il mantenimento dei criteri e requisiti di sicurezza di impianti e processi;
- c. la conformità a leggi, norme, politica di sicurezza, standard e prassi;
- d. la necessità di azioni correttive e modalità di attuazione.

3.8.3. Le azioni correttive ritenute necessarie nell'ambito delle valutazioni, di cui al punto 3.8.2, a seguito di carenze riconosciute nella politica di sicurezza o nel sistema di gestione della sicurezza, devono essere attuate in modo pianificato, documentato e controllato.

4. Grado di approfondimento

4.1. I contenuti tecnici del sistema di gestione della sicurezza, così come definiti nei punti da 3.2 a 3.8, devono essere conformi allo stato dell'arte in materia, ed essere sviluppati con un grado di dettaglio delle singole problematiche corrispondente all'effettiva pericolosità dello stabilimento, così come indicato, tra l'altro, dall'assoggettività o meno all'art. 15 del presente decreto e alla complessità dell'organizzazione, dal numero di addetti e dalla presenza o meno di lavorazioni di processo.